

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 Definizioni - Fermo restando quanto previsto nella restante documentazione contrattuale, i termini indicati in carattere maiuscolo o con le iniziali maiuscole avranno (ove applicabile, sia al singolare sia al plurale) il significato che segue: ARERA - Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente - già AEEGSI: Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita con L. 14 novembre 1995, n. 481 (in G. U. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.) **CAD**: D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale") **Cambio Prodotto**: l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede presso il PdF per cui è già attiva una somministrazione di Gas e/o energia elettrica da parte di APE, la sostituzione delle precedenti condizioni economiche e contrattuali con quelle indicate nel presente Contratto. **Cliente**: è il soggetto richiedente la somministrazione di Gas e/o Energia elettrica, come identificato nella proposta di Contratto. **Codice Civile**: testo del Codice Civile approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262. **Condotte**: insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro per il trasporto (di seguito anche "Condotte di Trasporto") o per la distribuzione (di seguito anche "Condotte di Distribuzione") del Gas. **Consumatore**: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, come definito al comma 1), punto a) dell'art. 3 del Codice del Consumo. **Contatore Gas**: insieme delle apparecchiature poste presso il punto di riconsegna del Gas al Cliente, atte a misurare il Gas prelevato. **CGC**: le presenti Condizioni Generali di Contratto. **Contatore Elettrico**: insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica al Cliente, atte a misurare l'energia elettrica prelevata. **Contratto**: l'insieme delle CGC, delle Condizioni Tecniche Economiche di somministrazione di Gas e/o Energia elettrica ("Condizioni Tecniche Economiche" o "CTE"), della proposta di Contratto e dei relativi allegati. **Distributore Elettrico**: soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, alla cui rete è connesso il PdF del Cliente. **Distributore Gas**: soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione e misura del Gas, alla cui rete è connesso il PdF del Cliente. **APE**: APE srl, con sede legale in Manfredonia (FG), via Petrarca n. 4; Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v., Registro Imprese di Foggia Codice Fiscale e Partita Iva 03288990710, R.E.A. Foggia n. 236234. **Gas**: gas naturale. **Impianto Interno del Cliente**: l'insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l'adduzione del Gas, compresi tra la valvola di intercettazione del Gas nel punto di riconsegna e le valvole di intercettazione di Gas a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, queste ultime comprese; non comprende il Contatore Gas (Delibera AEEGSI n. 40/04). **Modulo**: modulo contrattuale contenente il testo della proposta di Contratto. **Modulo ripensamento**: modulo contrattuale per l'esercizio del diritto di ripensamento di cui al successivo Art. 3. **Punto di Prelievo** (o "PoD"): punto di prelievo in cui APE mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente. **Punto di Riconsegna** (o "PdR"): punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del Cliente, dove il Distributore riconsegna il gas per la fornitura che APE mette a disposizione al Cliente. **Parti**: APE e il Cliente. **Punto di Fornitura** (o "PdF"): il PdR o il PoD o entrambi, a seconda che il Contratto abbia ad oggetto – rispettivamente - la somministrazione di Gas o di Energia elettrica e/o entrambe. **Servizio di Tutela Gas**: servizio di somministrazione di Gas a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'AEEGSI, con Delibere 229/01 e ARG/gas 64/09. **Portale**: il sito internet www.ape-energia.it. **Subentro**: l'operazione contrattuale con cui il Cliente chiede l'attivazione di un nuovo PoD o di un PdF precedentemente disattivato. **Switch**: l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede il passaggio da altro fornitore a APE per il PdF/i PdF oggetto del Contratto. **TIF**: Testo Integrato della Fatturazione, Allegato A della Delibera AEEGSI 463/2016/R/com. **TIQV**: Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di Vendita, Allegato A della Delibera AEEGSI 413/16/R/ com. **TIV**: Testo Integrato Vendita, Allegato A della Delibera AEEGSI 156/07. **TIVG**: Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale, Allegato A della Delibera AEEGSI ARG/gas 64/09. **Trasporto**: è il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato da Distributore Elettrico nel cui ambito territoriale è ubicato il PoD del cliente finale. **Uso Domestico**: PdF relativo a un cliente domestico, così come definito dal TIV per l'energia elettrica e dal TIVG per il Gas. **Voltura**: l'operazione contrattuale con cui il Cliente chiede di avvicinarsi a un precedente Cliente senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica e di gas, presso il/i PdF oggetto del Contratto.

Art. 2 Oggetto del Contratto - Oggetto del Contratto è: (i) la somministrazione, da parte di APE, di Gas e/o di Energia elettrica presso il PdF del Cliente in base a quanto richiesto nel Modulo; (ii) la stipula, da parte di APE nell'interesse del Cliente, dei contratti di dispacciamento, distribuzione e di trasporto con le controparti designate dalle norme vigenti in materia. Il Gas e/o l'Energia elettrica somministrati da APE saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente per gli usi dichiarati ed oggetto del Contratto in relazione ai PdF indicati nel Modulo e, nei casi diversi dall'Uso Domestico, ai PdF indicati nell'Allegato "Elenco PoD/PdR". Il Cliente si impegna a comunicare a APE ogni variazione relativa ai dati riportati nei predetti documenti. Per il Gas, l'Impianto Interno del Cliente deve essere già allacciato alla Condotta di Distribuzione e il Cliente non potrà trasferire o cedere a terzi il gas mediante derivazioni o altri metodi di consegna. Quanto all'energia elettrica, ai fini contrattuali verrà considerata la potenza impegnata, secondo quanto indicato dal Cliente, fino alla comunicazione di tale dato da parte del Distributore Elettrico. Tale comunicazione del Distributore Elettrico prevarrà rispetto a quanto indicato dal Cliente. In più, nel caso di Proposta di Contratto relativa alla somministrazione di energia elettrica per un PoD ad Uso Domestico, la dichiarazione espressa dal Cliente relativamente all'abitazione di residenza riportata sul Modulo prevarrà, in caso di discordanza, su quanto eventualmente dichiarato in precedenza a APE dal Cliente relativamente allo stesso o ad altri PoD. I suddetti dati relativi alla residenza saranno poi trasmessi da APE al Distributore Elettrico.

Art.3 Proposta di Contratto; ripensamento; accettazione e risoluzione; durata formulazione della proposta- Il Cliente può formulare la proposta di Contratto:

a) compilando e firmando: (i) l'apposito Modulo cartaceo in tutte le sue copie o (ii) il Modulo elettronico disponibile nel Portale; b) per via telefonica, tramite un operatore incaricato da APE.

La selezione dell'apposita opzione "Formula la proposta" o la formulazione telefonica della proposta di Contratto si intendono "sottoscrizione" agli effetti del Contratto. In caso di formulazione online, APE invia al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale all'indirizzo e-mail indicato dal Cliente. In caso di formulazione telefonica, APE – previa chiamata di conferma - invia al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale in forma cartacea o elettronica all'indirizzo indicato dal Cliente.

La proposta di Contratto è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione.

Diritto di ripensamento - Nel caso in cui il Cliente (sia un Consumatore o un condominio), qualora formuli la proposta di Contratto o richieda uno Switch o Cambio Prodotto fuori dai locali commerciali o attraverso tecniche di comunicazione a distanza, potrà esercitare il diritto di ripensamento senza alcuna penalità/costo e senza specificarne il motivo, anche con riferimento a una sola somministrazione, entro i quattordici giorni successivi alla data di perfezionamento del Contratto, come di seguito specificato.

Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento comunicandolo a APE, ai canali di contatto di cui all'Art. 14, oppure compilando il Modulo ripensamento disponibile sul Portale e allegato al presente Contratto, ferma restando, in caso di compilazione online, la conferma da parte di APE dell'avvenuta ricezione del Modulo ripensamento. Ai sensi del Codice del Consumo, rimane in capo al Cliente l'eventuale onere di dimostrare di aver correttamente esercitato il diritto di ripensamento.

Accettazione - L'accettazione di APE è subordinata ad attività di verifica dell'affidabilità del Cliente basate, oltre che sulla verifica di assenza di morosità del Cliente nei confronti di APE stessa o di altri Fornitori per precedenti contratti o contratti in essere, anche sulla verifica di informazioni di merito creditizio (quali, ad esempio, assenza di eventi negativi registrati in Camera di Commercio, protesti e/o pregiudizievole, e la verifica di informazioni di solvibilità e rating anche elaborate su basi statistiche) fornite da primarie società/enti preposti a tale attività.

In caso di accettazione della proposta di Contratto da parte di APE, quest'ultima, entro il termine di 45 giorni dalla sottoscrizione del Modulo, ne darà comunicazione per iscritto al Cliente. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di accettazione da parte di APE, che può essere relativa a una sola o a entrambe le somministrazioni.

Inizio delle somministrazioni; condizione risolutiva; recesso prima dell'esecuzione - Il Contratto ha esecuzione con l'attivazione della/e somministrazione/i, secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. La data di inizio della/e somministrazione/i sarà indicata da APE al Cliente nella comunicazione di accettazione della proposta di Contratto o con altra modalità (ad esempio SMS o e-mail). L'attivazione della fornitura da parte delle società di distribuzione locali avviene mediamente non prima di un mese dal ricevimento dell'accettazione di APE. Nel caso di Switch le somministrazioni sono subordinate al buon esito della procedura di cambio fornitore presso il distributore locale (che dipende per esempio dalla corrispondenza dei dati anagrafici riportati sulla proposta di Contratto con quelli in possesso dei distributori), in mancanza del quale APE contatterà il Cliente affinché questi possa fornire i dati richiesti ai fini del completamento della procedura. Qualora il Contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile a APE, lo stesso si intenderà automaticamente sciolto senza responsabilità di nessuna delle Parti, con comunicazione scritta al Cliente da parte di APE.

Nel caso di Subentro per l'energia elettrica, il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite dall'Allegato A della Del. AEEGSI 646/15 e comunque secondo le tempistiche riportate sul preventivo eventualmente inviato al Cliente.

Nel caso di Voltura per l'energia elettrica o per il Gas, il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite rispettivamente dalla Delibera AEEGSI 102/2016/R/com e dalla Delibera AEEGSI 398/2014/R/eel, che in genere avviene entro due giorni lavorativi dalla richiesta di Voltura.

In caso di Switch per l'energia elettrica e/o Gas, APE si riserva la facoltà di recedere dal Contratto prima che abbia avuto un principio di esecuzione, ai sensi dell'art. 1373, comma 1, del Codice Civile, con comunicazione scritta al Cliente da parte di APE, qualora dalle informazioni che il Distributore Elettrico e/o il Distributore Gas sono tenuti a mettere a disposizione di APE al momento della richiesta di Switch (ai sensi, per l'energia elettrica, dell'Allegato A alla Delibera 258/2015/R/com e, per il Gas, dell'Allegato A alla Del. ARG/gas 99/11) risulti sussistere in relazione al/i PdF oggetto di Switch, anche uno solo dei seguenti casi: il PdF risulti chiuso a seguito dell'intervento di chiusura del PdF per sospensione della fornitura per morosità; il PdF sia oggetto di una richiesta di indennizzo in corso (limitatamente alla somministrazione di energia elettrica); il PdF proviene dai servizi di ultima istanza; il PdF sia oggetto di un intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità ancora in corso oppure il PdF lo sia stato almeno una volta negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di Switch in corso; il PdF sia stato oggetto di almeno un'altra richiesta di accesso per sostituzione della fornitura negli ultimi 12 mesi precedenti lo Switch in corso; il PdF risulti non accessibile (limitatamente alla somministrazione di gas).

Nel caso in cui APE eserciti il predetto diritto di recesso, previa revoca dello Switch al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas, non verrà data esecuzione al Contratto, senza responsabilità di nessuna delle Parti, e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno. **Durata** - Il Contratto ha durata indeterminata, fermo il diritto di recesso di cui al successivo Art. 10.

Art. 4 Disaccoppiamento e Trasporto dell'energia elettrica : mandati del Cliente - Con la sottoscrizione della proposta di Contratto e dei suoi allegati, il Cliente conferisce irrevocabilmente, in via esclusiva e a titolo gratuito a APE per la durata del Contratto : (i) mandato senza rappresentanza affinché sottoscriva e gestisca in nome proprio e nell'interesse del Cliente il contratto di dispacciamento dell'energia elettrica con il gestore della rete, attualmente Terna S.p.A., e il contratto di Trasporto relativo al/i PdF con il Distributore Elettrico avente ad oggetto la prestazione del servizio di Trasporto per conto del Cliente, inclusa la gestione dei dati di misura e a porre in essere tutto quanto necessario e opportuno a tal fine; tale mandato si intenderà accettato da APE con la comunicazione di accettazione della proposta di Contratto; (ii) mandato con rappresentanza ad accettare in nome e per conto del Cliente le condizioni tecniche predisposte dal Distributore Elettrico o a sottoscrivere il contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica, che disciplina il servizio di connessione degli impianti e apparecchi elettrici del Cliente alla rete del Distributore Elettrico, funzionale all'erogazione del servizio di Trasporto; (iii) mandato senza rappresentanza per inoltrare al Distributore Elettrico eventuali richieste inerenti le prestazioni di cui all'Allegato A della Delibera AEEGSI 198/11.

APE, in conformità con quanto previsto dall'art. 1715 del Codice Civile, risponderà nei confronti del Cliente per i soli fatti a essa direttamente imputabili e in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti da contratti e dalle richieste di cui ai precedenti punti (i) (ii) e (iii). Relativamente a tutte le richieste suindicate, APE si riserva di addebitare al Cliente gli oneri previsti dalla normativa relativa al mercato d maggior tutela, nonché gli oneri eventualmente a APE fatturati dal Distributore Elettrico.

APE, previa accettazione da parte del Cliente degli eventuali preventivi relativi alle prestazioni del Distributore Elettrico, inoltrerà a quest'ultimo ogni altra richiesta relativa a prestazioni di sua competenza per conto del Cliente. È fatta salva la facoltà del Cliente di rivolgersi direttamente al Distributore Elettrico ove previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 Condizioni tecniche economiche della somministrazione - Nell'allegato "Condizioni Tecniche Economiche" sono indicate le condizioni economiche di somministrazione e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi. Le Condizioni Tecniche Economiche prevalgono sulle CGC, ove discordanti.

A fronte della fornitura, per le offerte del mercato libero, APE emetterà, senza costi aggiuntivi per il Cliente, le fatture in formato digitale consultabili sul Portale, previa richiesta da parte del Cliente della Bolletta Digitale. Qualora il Cliente scelga di ricevere copia della fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo all'attivazione, in corso di fornitura, l'esecuzione del Contratto proseguirà con l'invio cartaceo della bolletta, senza servizi online e, se previsto dall'offerta del mercato libero sottoscritta dal Cliente, con l'addebito di 0,50 euro per ogni fattura cartacea inviata.

Nel caso in cui il Cliente che abbia scelto un'offerta a mercato libero chieda la ristampa e invio cartaceo di una fattura per uno specifico periodo di competenza, per il quale sia già stata inviata una fattura cartacea, sarà applicato un corrispettivo pari a 1,00 euro, inclusivo dei maggiori oneri amministrativi sostenuti da APE. Nel caso in cui il Cliente non abbia scelto un'offerta a mercato libero, a fronte della fornitura, APE emetterà, senza costi aggiuntivi per il Cliente, le fatture in formato cartaceo e, a richiesta, saranno effettuate la ristampa e l'invio cartaceo della fattura senza costi aggiuntivi per il Cliente. Qualora il Cliente che non ha scelto un'offerta del mercato libero scelga la Bolletta Digitale e abbia domiciliato le bollette sul conto corrente, riceverà uno sconto in fattura.

Inoltre, in caso di somministrazione di energia elettrica, il Cliente riconoscerà a APE, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente tramite APE, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della Del. AEEGSI 301/12, attualmente pari a 23 euro, come eventualmente aggiornato dalla normativa vigente, oltre a qualsiasi altro onere richiesto dal Distributore Elettrico per prestazioni richieste dal Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attivazione, disattivazione della somministrazione, voltura e subentro, variazione di potenza di una somministrazione già attiva). **Art. 6 Rilevazione dei consumi** - La quantificazione dei consumi di energia elettrica e/o Gas avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal Contatore Elettrico e/o Gas. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura secondo il seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore Elettrico e/o Gas b) autoletture comunicate dal cliente finale c) dati di misura stimati. **Per l'energia elettrica**, nel caso di stime effettuate da APE, esse saranno calcolate in relazione: (i) alle letture rilevate presenti nella banca dati (ii) alle stime eventualmente pervenute da parte del Distributore Elettrico; (iii) ai dati storici di consumo del Cliente che APE acquisisce durante la somministrazione; (iv) al fatto che il Cliente stesso sia residente o meno presso l'immobile al quale si riferisce il Pdf; (v) alle caratteristiche tecniche del Pdf comunicate dal Cliente al momento della sottoscrizione del Modulo. **Per il Gas**, invece, nel caso di stime effettuate da APE, esse saranno calcolate in relazione: (i) alle letture rilevate presenti nella banca dati (ii) all'andamento climatico (iii) ai dati storici di consumo del Cliente che APE acquisisce durante la somministrazione; (iv) alla tipologia d'uso del Gas; (v) al tipo di apparecchiature alimentate a Gas comunicate dal Cliente.

La lettura rilevata del Contatore Gas è valida ai fini della fatturazione a conguaglio dei consumi ed è disciplinata dal TIVG.

Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura diretta del Contatore Elettrico e/o Gas. Per i clienti di Gas con frequenza di lettura diversa dalla giornaliera e da quella mensile con dettaglio giornaliero e per i clienti di energia elettrica trattati monorari, APE indica in fattura la finestra temporale in cui il cliente può comunicare l'autolettura affinché essa sia fatturata senza l'integrazione di stima.

L'autolettura può essere comunque trasmessa in qualsiasi momento attraverso i canali resi disponibili da APE.

L'autolettura validata dal Distributore Elettrico e/o di Gas sarà utilizzata per ricalcolare i consumi delle fatturazioni emesse sulla base di stime. APE, in assenza di lettura rilevata del Distributore Elettrico e/o Gas. APE non prenderà in carico l'autolettura qualora il dato risulti non validato dal Distributore e/o palesemente errato e/o incoerente, in termini di verosimiglianza statistica, rispetto ai consumi storici del Cliente. Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di Gas e/o energia elettrica darà facoltà a APE, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il Contratto relativo alla somministrazione cui si riferiscono tali tentativi, salvo ogni diritto al risarcimento del danno.

Entrambe le Parti possono richiedere al Distributore Gas e/o Elettrico la verifica del Contatore Gas e/o Elettrico; le richieste del Cliente saranno inoltrate da APE al distributore competente. In caso di corretto funzionamento, gli eventuali oneri e spese, connesse all'attività di verifica, saranno ad esclusivo carico della parte che ne abbia avanzato richiesta.

Art. 7. Fatturazione - I consumi rilevati come indicato all'Art. 6 saranno utilizzati ai fini della fatturazione. In particolare, le letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di fatturazione utile. APE attribuisce i consumi al Cliente su base giornaliera, considerandoli convenzionalmente costanti nel periodo di riferimento di ciascuna fattura.

La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni e in caso di inesattezza, il Cliente può chiederne la rettifica. APE darà corso alla rettifica secondo quanto previsto dal TIQV. In caso di malfunzionamento del Contatore Gas o Elettrico, APE fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore Gas e dal Distributore Elettrico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la somministrazione di Gas, la periodicità di fatturazione, salvo diversa modalità prevista dalle CTE, avviene ai sensi del TIF: quadrimestrale per clienti con consumi fino a 500 Smc/anno; bimestrale per clienti con consumi compresi tra 500 e 5.000 Smc/anno; mensile per clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno, a esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.

Per la somministrazione di energia elettrica, la periodicità di fatturazione, salvo diversa modalità prevista dalle CTE, sarà: bimestrale per i clienti domestici e per i clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW; mensile per i clienti non domestici connessi in bassa tensione ma con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. APE emetterà la fattura entro 45 giorni dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella fattura stessa.

In caso di mancata messa a disposizione del dato di misura da parte del Distributore Elettrico e/o Gas, il Cliente riceverà una successiva fattura contabilizzante i consumi effettivi.

Art. 8 Pagamenti; interessi di mora; mancato pagamento

Pagamenti - Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato.

Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari e postali indicati in fattura, nonché utilizzando l'addebito in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit).

I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; in fattura può essere indicato lo sportello ove sarà possibile effettuare il pagamento senza tali costi. Eventuali ulteriori modalità di pagamento saranno comunicate da APE con apposita nota in fattura.

In caso di addebito in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) si applicano le condizioni riportate in calce alla relativa richiesta. In tal caso, il soggetto abilitato alla riscossione addebiterà solo le fatture per le quali riceverà relativa richiesta da parte di APE e le fatture continueranno a essere inviate da APE al Cliente, contrassegnate con apposita dicitura e sovrastampa. Eventuali ritardi di ricezione dell'avvenuto pagamento, da parte del soggetto abilitato alla riscossione, non saranno imputati al Cliente. Nel caso in cui il Cliente abbia scelto un'offerta del mercato libero che preveda, come unico metodo di pagamento, l'addebito in conto corrente SEPA, (essendo tale modalità di pagamento condizione vincolante per la validità dell'offerta), e il suddetto addebito non venga attivato o venga meno in qualunque momento successivo all'accettazione di APE, APE avrà la facoltà di risolvere il Contratto, previa comunicazione, ai sensi degli artt. 1353 o 1456 del Codice Civile, fatta salva ogni altra azione a tutela degli interessi di APE.

Sia per il Gas che per l'energia elettrica, nei casi previsti dalla regolazione vigente, APE evidenzierà, nelle fatture interessate, la facoltà del Cliente di chiedere la rateizzazione degli importi nonché i tempi e le modalità con cui richiederla.

In caso di pagamento effettuato con modalità diverse da quelle comunicate da APE, in assenza della dichiarazione prevista all'art. 1193 del Codice Civile, APE ha facoltà di imputare prioritariamente l'importo pagato alle fatture con data di emissione più antica.

In caso di unica fattura per il Gas e l'energia elettrica, in deroga al disposto degli artt. 1193-1195 del Codice Civile e a quanto stabilito nel presente Art. 8, ogni pagamento parziale, effettuato con modalità diverse da quelle eventualmente comunicate da APE, verrà prioritariamente imputato a quanto dovuto (inclusi eventuali interessi moratori) per il Gas.

Interessi di mora – spese In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, al Cliente (sia esso un Consumatore o un condominio) sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari a quanto previsto all'articolo 8 della Delibera AEEGSI 229/01, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, nonché eventuali ulteriori spese sostenute comprese quelle per i solleciti di pagamento.

Qualora il Cliente non rientri in una delle categorie sopra indicate, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari alla misura prevista dal D. Lgs. 231/02, come di volta in volta applicabile, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento nonché eventuali ulteriori spese sostenute comprese quelle per i solleciti di pagamento. **Azioni in caso di mancato o parziale pagamento** - Nel caso di mancato o parziale pagamento, APE costituirà in mora il Cliente con diffida legale, inviata con raccomandata o altra comunicazione equivalente tra cui anche la posta elettronica certificata, indicando un termine per il pagamento non inferiore a dieci giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente, della comunicazione di costituzione in mora, in linea con le disposizioni normative vigenti. APE specificherà nella diffida le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento (incluso l'invio di un fax) ed addebiterà al Cliente le spese, della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile.

Con riferimento alla somministrazione di Gas, essa potrà essere sospesa (Delibera AEEGSI ARG/Gas 99/2011 per i Pdf disalimentabili) mediante la chiusura del Contatore Gas e/o altro intervento tecnico equivalente, non prima che siano trascorsi tre giorni dal termine per il pagamento indicato in diffida. Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro trenta giorni dalla sospensione della somministrazione di Gas, il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza ulteriore comunicazione/avviso o diffida da parte di APE. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si procederà all'interruzione della somministrazione di Gas mediante interventi tecnici più complessi e il Contratto s'intenderà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento, per il quale il Cliente è tenuto a consentire al Distributore l'accesso ai locali in cui è ubicato il contatore al fine di poter disalimentare il PdfR.

Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della somministrazione di Gas, nei limiti dei costi sostenuti da APE, e nei limiti definiti dall'AEEGSI. APE non sospenderà la somministrazione di Gas limitatamente ai casi previsti dall'art. 9.2 della Delibera AEEGSI 229/01. In deroga a quanto previsto dal citato art. 9.2, al punto a), APE può richiedere la sospensione/interruzione della somministrazione di Gas al Distributore Gas, anche senza preavviso, nel caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore Gas ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme agli usi e alle disposizioni contrattuali.

Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, nel caso in cui sia decorso il termine per il pagamento indicato in diffida, APE potrà inviare al Distributore Elettrico la richiesta di sospensione della somministrazione presso il PdF del Cliente, che avrà effetto non prima che siano trascorsi tre giorni dal termine per il pagamento indicato in diffida. Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro trenta giorni dalla sospensione della somministrazione, APE ha facoltà a dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa del Cliente, con il conseguente anticipato scioglimento dei contratti di cui al precedente Art. 4. Qualora sussistano le condizioni tecniche, prima della sospensione della somministrazione, verrà effettuata una riduzione di potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile per un periodo pari a almeno dieci giorni solari, dopodiché, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà sospesa la somministrazione. In caso di mancato rispetto da parte di APE della disciplina dettata per la costituzione in mora e richiesta di sospensione della fornitura per morosità, il Cliente avrà diritto agli indennizzi previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di morosità del Cliente che rientra tra i "clienti finali non disalimentabili" di cui all'art. 18 dell'Allegato A alla Delibera AEEGSI ARG/elt 4/08 verranno seguite le procedure previste dall'art. 19 della predetta Delibera in modo che il Cliente non venga disalimentato.

APE, a fronte del pagamento da parte del Cliente moroso delle somme dovute, si impegna a inoltrare al Distributore Elettrico e/ o al Distributore Gas la richiesta di riattivazione della somministrazione di cui alle Delibere AEEGSI n.198/11 e ARG/gas 120/08.

APE si riserva di addebitare al Cliente il corrispettivo di sospensione e riattivazione della somministrazione, nel limite dell'ammontare previsto dall'AEEGSI e le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il rimborso dei costi e il risarcimento dei danni subiti da APE.

Art. 9 Strumenti a garanzia dei pagamenti del Cliente - APE fatturerà al Cliente a titolo di deposito cauzionale l'importo indicato nelle "Condizioni Tecniche Economiche".

Con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale (anche nel caso di chiusura relativa a una sola delle somministrazioni) il relativo deposito cauzionale sarà restituito, senza bisogno di specifica richiesta del Cliente e con la maggiorazione degli interessi legali, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture rimaste insolute e dei relativi interessi moratori. Qualora nel corso della somministrazione l'importo del deposito sia incamerato, in tutto o in parte, da APE il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Qualora il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, attivi la domiciliazione bancaria o postale per il pagamento delle fatture (sempre a condizione che nel caso di somministrazione di Gas non abbia consumi superiori a 5.000 Smc/anno), i depositi eventualmente già versati verranno restituiti in occasione del primo ciclo utile di fatturazione.

Nel caso in cui un Cliente non domestico risulti in procedura concorsuale in continuità di fornitura sarà facoltà di APE richiedere a garanzia del pagamento della somministrazione richiesta dalla procedura, un deposito cauzionale fruttifero pari al 50% del fatturato dell'anno precedente. Il mancato rilascio del deposito cauzionale entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di APE comunicata anche via PEC o fax, rappresenterà un grave inadempimento e pertanto darà facoltà ad APE di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tutti gli altri casi si applicherà quanto previsto dall'articolo 72 della Legge Fallimentare.

Art. 10 Diritto di recesso/ cessazione della somministrazione - Ciascuna Parte ha diritto di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto (anche con riferimento a una sola delle somministrazioni).

APE potrà recedere unilateralmente, con un preavviso non inferiore a sei mesi, a mezzo di comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre a partire dal giorno di ricezione della comunicazione da parte del Cliente. Ai sensi di quanto previsto nelle Delibere 102/2016/R/com e 398/2014/R/eel, in caso di rifiuto di voltura sul PdF, APE potrà recedere dal Contratto in deroga ai termini di preavviso sopra indicati. Il diritto di recesso da parte di APE non può essere esercitato nel caso in cui l'offerta sia basata integralmente sul Servizio di Tutela Gas.

In caso di cambio fornitore, il Cliente Gas domestico o che ha consumi complessivi fino a 200.000 Smc/anno e il Cliente elettrico domestico o con tutti i PdF forniti in bassa tensione dovrà avvalersi del nuovo venditore per l'esercizio del recesso. A tal fine, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura, il Cliente dovrà rilasciare al venditore entrante apposita procura a recedere, secondo le stesse modalità di conclusione del contratto con il venditore entrante e comunque su un supporto durevole. Il venditore entrante dovrà esercitare il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione a APE entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitore. Per tutte le altre tipologie di Cliente, lo stesso non potrà recedere per i primi dodici mesi di fornitura; trascorso tale termine, il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso con un preavviso di sei mesi inviando a APE apposita comunicazione, direttamente o avvalendosi del nuovo fornitore, specificando che si tratta di recesso per cambio fornitore.

Nel caso in cui il Cliente intende cessare la somministrazione di energia elettrica e/o Gas, dovrà inviare la comunicazione di recesso, con comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione, a: APE srl – via Petrarca n.4 – 71043 MANFREDONIA (FG). In tal caso, il preavviso decorre dalla data in cui APE riceve la relativa comunicazione e il recesso avrà efficacia entro e non oltre un mese dalla ricezione, e la data di cessazione corrisponderà a quella in cui il Distributore Gas/Elettrico effettuerà la disalimentazione dandone informazione a APE. Nell'ipotesi di comunicazione inviata ad indirizzo diverso, APE è malleata da ogni responsabilità in merito ad eventuali danni causati da ritardi o mancata esecuzione della richiesta.

Qualora, a seguito della comunicazione di recesso in riferimento alla somministrazione di Gas, il Cliente non renda possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del Contatore Gas o la sua rimozione, il Cliente stesso resterà in ogni caso unico responsabile dei consumi di Gas e di quant'altro dovuto (ad esempio eventuali corrispettivi richiesti a APE dal Distributore Gas).

L'esercizio da parte di APE o del Cliente del diritto di recesso comporterà il conseguente scioglimento dei contratti di cui al precedente Art. 4 e la cessazione delle attività di cui allo stesso articolo.

Ai fini dell'emissione della fattura di cessazione, in caso di cambio fornitore il Cliente potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza del cambio fornitore, comunicandola al venditore uscente se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio fornitore o al venditore entrante se effettuata a partire da detta data; in caso di Voltura, il Cliente potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della voltura, comunicandola al venditore. APE comunicherà al Cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato, qualora palesemente errato, al momento stesso dell'acquisizione del dato o entro i quattro giorni lavorativi successivi nei casi in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata.

Art. 11 Variazione delle condizioni contrattuali - Eventuali condizioni imposte da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili. Fatto salvo quanto precede, APE si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche (a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, le commissioni d'incasso, le periodicità di fatturazione etc.) ai sensi dell'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale. Ai fini del Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da APE per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. Le modificazioni saranno applicate a partire dall'inizio del terzo mese successivo a quello in cui APE le avrà comunicate al Cliente in forma scritta, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo raccomandata a.r. (anticipata via fax) che dovrà pervenire a APE entro trenta giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di APE. In tal caso, il recesso opererà alle ore 24:00 del giorno precedente a quello in cui le modificazioni avrebbero trovato altrimenti applicazione. Per i contratti di somministrazione di gas, il Cliente, avente diritto al servizio di tutela, in alternativa alla facoltà di recedere potrà richiedere, con comunicazione, a mezzo raccomandata a.r, di essere fornito alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato.

Art. 12 Sospensione e interruzione della somministrazione per cause non imputabili a APE, forza maggiore - In caso di lavori programmati sulle Condotte, il Distributore Gas può sospendere l'erogazione del servizio di distribuzione. Non è riconosciuto alcun indennizzo o risarcimento per il Cliente per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione dell'erogazione del Gas da parte del Distributore Gas per caso fortuito o per causa di forza maggiore, ai sensi degli artt. 49.1, lettere a) e b), e 51 della Delibera AEEGSI ARG/gas 120/08; in ogni caso tali sospensioni non potranno costituire motivo per il Cliente di risoluzione del Contratto.

La trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidati alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribuzione fino al PdF del Cliente è di competenza del Distributore Elettrico. APE non è pertanto responsabile ad alcun titolo in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica al PdF, salvo che dipendano da fatti imputabili a APE. Tali problemi tecnici afferiscono esclusivamente ai rapporti tra Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore Elettrico (ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del PoD del Cliente alla rete elettrica). APE si impegna comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. In ogni caso, APE non è responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio controllo, compresa l'indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e Gas a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il Cliente di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell'inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempimenti di APE.

Art. 13 Imposte - Oltre ai corrispettivi previsti nel Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e le imposte che APE è tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al Contratto stesso. Per i consumi di Gas, il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato sulla base della tassazione prevista per gli "usi civili".

La normativa fiscale, riguardante la somministrazione del Gas, prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato. Il Cliente che ritiene di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato, deve inviare a APE un'apposita istanza, corredata dalla documentazione riportante tutti gli elementi necessari all'applicazione del regime fiscale richiesto. In assenza dei predetti documenti verranno applicate le imposte erariali di consumo, le imposte regionali, nonché l'aliquota IVA nella misura ordinaria, fatto salvo quanto stabilito al successivo paragrafo.

Ai fini della corretta applicazione delle imposte, in mancanza di diversa comunicazione del Cliente, APE considererà valide l'istanza, le dichiarazioni e la documentazione, riferite al medesimo PdF, se già ritenute valide nell'ambito di un precedente contratto di somministrazione di Gas tra le Parti da cui si siano susseguiti, senza soluzione di continuità, contratti di somministrazione e a condizione che non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o la modificazione.

Per l'energia elettrica, il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato, nel caso di Uso Domestico, dall'indicazione sul tipo d'abitazione ("di residenza" o "non di residenza") riportata dal Cliente nella documentazione contrattuale sottoscritta. In caso di assenza di tale indicazione, l'abitazione del Cliente verrà sottoposta al regime di maggior imposizione fiscale vigente.

La normativa fiscale riguardante la somministrazione di energia elettrica prevede tipologie di tassazione, di esclusione o di esenzione in ragione delle diverse destinazioni d'uso dichiarate dal Cliente, come illustrato dalla documentazione. Salva diversa indicazione risultante da apposite dichiarazioni predisposte da APE e sottoscritte dal Cliente, verrà applicata da APE l'aliquota IVA nella misura ordinaria nonché l'aliquota dell'imposta erariale di consumo e le addizionali previste per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi da abitazione.

Il Cliente condominio o titolare di un PdF per "altri usi" o "servizio pubblico" (secondo le fattispecie definite nell'articolo 2.3 del TIVG) si impegna, nel caso sussistano contemporaneamente utilizzi del Gas soggetti a diverse aliquote fiscali, a comunicare a APE, entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di Gas, distinti per ciascuna diversa aliquota (a mero titolo esemplificativo: industriale, civile, energia elettrica, esente ecc.).

Il Cliente titolare di un PdF per "altri usi" o "illuminazione pubblica" (secondo le fattispecie definite nell'articolo 2.3 del TIV) si impegna, nel caso sussistano contemporaneamente utilizzi dell'energia elettrica soggetti a diversa tassazione e qualora non sia stato stipulato con l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane un canone d'imposta corrispondente in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote, a comunicare a APE, entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di energia elettrica destinati a usi esenti e/o esclusi. APE procederà, in mancanza di dette comunicazioni e degli atti con cui l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane ha riconosciuto le distinte tassazioni, a tassare l'intero quantitativo di energia elettrica somministrata a usi soggetti a imposta.

Ai fini della corretta applicazione delle imposte, in mancanza di diversa comunicazione del Cliente, APE considererà valide l'istanza, le dichiarazioni e la documentazione, riferite alla medesima somministrazione se già ritenute valide nell'ambito di un precedente contratto di somministrazione di elettricità tra le Parti da cui si siano susseguiti, senza soluzione di continuità, contratti di somministrazione e a condizione che non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o la modificazione. Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti gli impieghi del Gas e/o dell'energia elettrica, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne APE da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione dal Cliente stesso consegnate a APE. Qualora dovessero emergere divergenze rispetto a quanto comunicato dal Cliente a APE, saranno poste a carico del Cliente stesso eventuali differenze di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che APE fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali.

Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi d'imposte che APE sarà tenuta a pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali) in conseguenza di accertamenti da cui risulti che sia stato effettuato un minor versamento d'imposte, causato dalla non corrispondenza tra quanto accertato come dovuto e quanto fino ad allora versato. Nel solo caso in cui i recuperi d'imposta siano causati da un errore attribuibile al Cliente sarà posta a carico di quest'ultimo anche ogni ulteriore somma (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: sanzioni, oneri, indennità, interessi) che APE sarà tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali. Nel caso in cui in conseguenza di accertamenti risulti che sia stato effettuato un maggior versamento d'imposte, saranno riconosciuti al Cliente i relativi rimborsi d'imposta. Nel solo caso in cui il maggior versamento d'imposte sia stato causato da un errore attribuibile al Cliente, APE procederà al rimborso d'imposta al Cliente solo entro i termini e nella misura in cui APE potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali. Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed in misura fissa. Il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione. Inoltre, nei casi previsti dalla normativa fiscale, potrebbe essere richiesto al Cliente il pagamento del bollo vigente.

Art. 14 Informazioni, comunicazioni e reclami - I canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni sono comunicati con nota in fattura ed evidenzianti sul Portale. Eventuali reclami possono essere inviati dal Cliente: all'indirizzo APE srl. – via Petrarca n.4 71043 MANFREDONIA (FG) anche utilizzando il modulo disponibile sul Portale. Qualora il Cliente utilizzi l'indirizzo di posta sopra riportato per un reclamo, la relativa comunicazione dovrà contenere obbligatoriamente: nome e cognome, indirizzo presso cui avviene la somministrazione, altro indirizzo per corrispondenza (se diverso da quello dal precedente) o indirizzo e-mail, e l'indicazione del PdF cui si riferisce il reclamo.

Art. 15 Procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie - Il Cliente, prima di adire l'autorità giudiziaria, al fine di risolvere eventuali controversie sorte in relazione alla fornitura di gas e/o energia elettrica, dovrà attivare una procedura extragiudiziale di risoluzione delle controversie secondo la normativa vigente. Tutte le informazioni aggiornate, relative alle procedure extragiudiziali, sono consultabili sul sito di ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Servizio Conciliazione.

Art. 16 Legge applicabile e Foro competente - La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto o a esso connessa o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore o un condominio, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano. In tutti gli altri casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia.

Art. 17 Cessione della posizione contrattuale da parte di APE - Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 del Codice Civile, il Cliente presta sin d'ora il suo esplicito consenso alla cessione da parte di APE della propria posizione contrattuale a società controllante o da essa controllata o collegata ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, cessione della quale verrà data comunicazione tempestivamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di azienda o ramo d'azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al cessionario verso APE per il pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto e dei contratti accessori fino alla relativa scadenza. E' fatta salva la possibilità che APE liberi il cessionario dopo richiesta trasmessa a mezzo raccomandata a.r. da parte del Cliente almeno un mese prima della data di efficacia della cessione. In ogni caso, il Cliente trasmetterà preventivamente in forma scritta a APE dettagliata informazione sulla cessione, indicandone tempi e modalità, nonché i PdF del Contratto interessati, e precisando altresì ragione sociale, capitale sociale, sede legale, codice fiscale e Partita IVA, nonché identità del rappresentante legale del soggetto cessionario.

Art. 18 Sicurezza degli impianti Gas e energia elettrica - La realizzazione, l'esercizio, la sicurezza e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente.

In conformità con il D.M. 37/2008 per la sicurezza degli impianti, il Cliente, ritenuto a tutti gli effetti custode, è responsabile della corretta conservazione e dell'integrità del Contatore Gas e/o Elettrico e dell'eventuale manomissione, salvo eventi indipendenti dalla volontà del Cliente e comunque a lui non imputabili. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore Gas e/o Elettrico, in caso di difettoso funzionamento del Contatore Gas e/o Elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore Gas e/o Elettrico. Inoltre, per effettuare la manutenzione e/o per controlli necessari nonché per tutti gli adempimenti previsti dalle normative e regolamentazioni dell'AEEGSI sugli impianti con dispositivi ed elementi accessori della rete di distribuzione, il Cliente dovrà permettere, agli incaricati del Distributore, l'accesso sia a detti impianti sia al proprio Impianto Interno anche se ubicati nei luoghi di sua esclusiva pertinenza. Come previsto all'art. 6, APE rende disponibile sul proprio Portale informazioni sulle modalità da seguire per una corretta e sicura gestione degli impianti di utenza, per l'uso sicuro ed efficiente del Gas e per il risparmio energetico, come previsto dalla Delibera AEEGSI 40/04.

Art. 19 Riferimenti normativi principali - Il Contratto rispetta ove applicabili: il codice di condotta commerciale di Gas e di energia elettrica, allegato alla Delibera AEEGSI ARG/com 104/10; il D.Lgs. n.206/2005, in G.U. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. ("Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229", per brevità "Codice del Consumo"), ivi compreso il capo I del Titolo III della Parte III, in materia di diritti dei consumatori nei contratti, come modificato dal D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 in G.U. 11 marzo 2014, n. 58; la Delibera AEEGSI 229/01 in G.U. n. 287 del 11 dicembre 2001; D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ("Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici") in G.U. 12 marzo 2008, n. 61 ("D.M. 37/2008"). Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da Gas, ai sensi della Delibera AEEGSI ARG/gas 79/10 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 27 maggio 2010. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.

In caso di sinistro, il modulo per la denuncia di sinistro è disponibile sul Portale o sul sito del Comitato Italiano Gas (o "Cig") www.cig.it: il Cliente è tenuto a compilare il modulo in ogni sua parte ed inviarlo al Cig all'indirizzo indicato nel modulo stesso.

Tutti i riferimenti normativi nazionali citati nel Contratto e nei suoi allegati (incluse le presenti CGC) sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o tramite le modalità individuate dalle autorità competenti.

Art. 20 Rilascio dei permessi e delle concessioni per il Gas; condizione risolutiva - L'accettazione della Proposta da parte di APE, di cui al precedente Art. 3, è subordinata alla sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilasciati da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l'esercizio della distribuzione del Gas, nonché alla costituzione delle necessarie servitù di attraversamento, con i proprietari dei terreni interessati, dalle Condotte fino al PdF del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere i permessi e le concessioni di sua competenza in tempo utile nonché ottenere, dai proprietari degli immobili limitrofi e/o prossimi il nulla osta per l'attraversamento e posa delle tubazioni necessarie a servire l'immobile fino al PdF del Cliente. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico di APE per il ritardo o il mancato ottenimento di detti permessi, concessioni o servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o le autorizzazioni necessarie alla posa e all'esercizio delle Condotte di distribuzione nel corso di vigenza del Contratto, questo si intenderà risolto ai sensi dell'art.1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a carico di APE alcun onere.